

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN MATEMATICA

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'ordinamento didattico e le modalità organizzative del Corso di Studio in Matematica (Classe 32 – Scienze Matematiche e Classe 45/S) della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi di Palermo (di seguito denominata Facoltà).
2. Il contenuto del presente Regolamento è stabilito in coerenza con le norme di legge e le disposizioni ministeriali che regolano l'autonomia didattica degli atenei, e con quanto previsto nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel Regolamento di Facoltà.

Articolo 2

Articolazione del Corso di Studio e obiettivi formativi

1. Obiettivi formativi generali sono quelli comuni ai corsi di laurea delle classi 32 e 45/S, in particolare:
 - La conoscenza delle nozioni di base e dei metodi propri dei vari settori della matematica;
 - La comprensione e l'utilizzazione di modelli matematici in situazioni concrete nell'ambito della fisica, delle scienze naturali e dell'ingegneria;
 - La capacità di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi agevolmente negli ambienti di lavoro;
 - La conoscenza della lingua inglese ad un livello tale da permettere la comunicazione scientifica nell'ambito di competenza.
2. Obiettivi formativi specifici sono:
 - L'acquisizione di una solida conoscenza delle nozioni di base e dei metodi propri dei vari settori della matematica;
 - Possedere buone competenze computazionali e informatiche ed essere in grado di comprendere e utilizzare descrizioni e modelli matematici di situazioni concrete nell'ambito delle scienze.

Articolo 3

Conoscenze richieste per l'accesso

1. L'accesso al corso di studio è regolato dalla normativa vigente in materia.

Articolo 4

Ordinamento didattico e attività formative

1. L'ordinamento didattico e il prospetto delle attività formative previste per il conseguimento della laurea sono descritti nei Manifesti degli Studi del Corso di Laurea triennale in Matematica e del Corso di Laurea Specialistica in Matematica.
2. Lo studente acquisisce i crediti previsti per ciascun corso di insegnamento mediante il superamento di una prova d'esame il cui risultato viene espresso con un voto o con un giudizio di idoneità.
3. I corsi a scelta dello studente possono essere scelti tra tutti quelli regolarmente attivati presso una istituzione universitaria italiana o straniera.

4. Le attività formative relative all'articolo 10, comma 1, lettera f del D.M. 509/99 sono finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche o informatiche, ovvero consistono in periodi di tirocinio o di formazione professionale presso enti pubblici o privati.

Articolo 5

Organi di gestione del Corso di Studio

Sono organi di gestione del Corso di Studio:

- a. Il Consiglio di Corso di Studio (CCS)
- b. Il Presidente;
- c. L'Osservatorio Permanente della Didattica (OPD).

Articolo 6

Il Consiglio di Corso di Studio

1. Il Consiglio di Corso di Studio è l'organo di gestione e di controllo del Corso di Studio. La sua composizione e i suoi compiti sono definiti dallo Statuto dell'Università e dai relativi regolamenti di Ateneo e di Facoltà. Più precisamente, hanno voto deliberativo i professori di ruolo e fuori ruolo, gli incaricati stabilizzati, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, afferenti ai Corsi di Laurea Triennale e Specialistica in forma primaria o secondaria, i supplenti appartenenti alla Facoltà, i rappresentanti degli studenti. Hanno voto consultivo i supplenti appartenenti ad altre facoltà e i professori a contratto, ai sensi del D.M. 21 maggio 1998, n. 242, e del correlato regolamento interno emanato dall'Ateneo.
2. Esso esercita le sue funzioni deliberando in particolare sulle seguenti materie:
 - a. Variazioni dell'ordinamento didattico del corso di studio;
 - b. Preparazione dei Manifesti degli Studi di ciascun anno accademico;
 - c. Articolazione dei corsi d'insegnamento in moduli e relativi crediti;
 - d. Contenuti disciplinari delle attività formative, sulla base delle indicazioni dei docenti, delle esigenze di coordinamento della didattica e degli obiettivi formativi del Corso di Studio;
 - e. Designazione della commissione d'esame per la prova finale (Commissione di Laurea);
 - f. Obblighi di frequenza ai corsi ed ai laboratori;
 - g. Riconoscimento di crediti per le attività formative di cui all'articolo 4, comma 4 (conoscenze linguistiche e informatiche, tirocinio, formazione professionale, ecc.);
 - h. Piani di studio individuali;
 - i. Trasferimenti di studenti da altre università o da altri corsi di laurea e di diploma dell'Università di Palermo;
 - j. Riconoscimento di periodi di studio presso altre istituzioni universitarie italiane o straniere, con l'eventuale convalida di esami, frequenze e crediti didattici;
 - k. Attuazione dei servizi di tutorato e orientamento;
 - l. Riconoscimento della qualifica di cultore della materia relativamente ad attività didattiche da svolgersi presso il Corso di Laurea;
 - m. Assegnazione dei compiti didattici ai professori, ricercatori e assistenti r.e. afferenti al CCS;
 - n. Viaggi d'istruzione degli studenti;

- o. Formulazione di proposte in merito al numero massimo di iscrizioni compatibile con le risorse.
3. Il CCS formula inoltre pareri e proposte al Consiglio di Facoltà, su richiesta del Preside e secondo quanto previsto dal Regolamento di Facoltà.
4. Il CCS può delegare parte dei suoi compiti al Presidente.
5. Il CCS è convocato dal Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione in via ordinaria del CCS, contenente l'Ordine del Giorno degli argomenti da trattare, viene inviata dal Presidente almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Il termine è abbreviato a tre giorni per convocazioni straordinarie. È valida la convocazione per il solo tramite della posta elettronica, all'indirizzo che ciascun consigliere notificherà al Presidente.
6. Le sedute del CCS sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti aventi voto deliberativo, dedotti gli assenti giustificati ed i professori fuori ruolo, i docenti afferenti al Corso di Studio in forma secondaria, i rappresentanti degli studenti comunque assenti. In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza per tre sedute consecutive il presidente ne dà comunicazione al Preside di Facoltà per i provvedimenti di competenza.
7. Alle sedute del CCS possono, all'occorrenza e per iniziativa del Presidente, essere invitati docenti della Facoltà di discipline che, pur presenti nel Manifesto degli studi, non siano rappresentate nel CCS stesso.
8. Ad inizio di seduta il Presidente, o un Consigliere, può proporre al CCS argomenti aggiuntivi all'Ordine del Giorno, oppure richiedere la variazione della successione dell'Ordine del Giorno, in relazione a sopravvenute esigenze.

Articolo 7

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta all'esterno il Corso di Studio ed ha il compito di presiedere al corretto ed efficace svolgimento delle sue attività.
2. Il Presidente è eletto da tutti i componenti del CCS tra i professori di prima fascia componenti del Consiglio ed in servizio presso la Facoltà, secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Università e dal Regolamento di Facoltà. In caso di motivata indisponibilità esso può essere eletto tra i professori di seconda fascia.
3. Il Presidente resta in carica tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi, anche in caso di mandato interrotto per dimissioni volontarie.
4. Il Presidente esercita in particolare le seguenti funzioni:
 - a. Convoca e presiede il CCS, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle richieste dei suoi componenti;
 - b. Rende esecutive le decisioni del CCS e ne esercita le funzioni nelle materie e nei limiti da esso stabiliti;
 - c. Nomina le commissioni d'esame, su proposta dei docenti titolari dei corsi;
 - d. Esercita il controllo sull'attività didattica dei docenti impegnati nei Corsi di Laurea Triennale e Specialistica, relativamente a quanto previsto dalle norme di legge e dal Regolamento Didattico di Ateneo in caso di inadempienza agli impegni didattici istituzionali.

Articolo 8

L'Osservatorio Permanente della Didattica

1. L'Osservatorio Permanente della Didattica (OPD) ha il compito di verificare il corretto svolgimento delle attività didattiche, secondo quanto previsto dall'ordinamento didattico del Corso di Studio e dai regolamenti didattici di Ateneo e di Facoltà. L'OPD svolge i suoi compiti a tutela e nell'interesse degli studenti iscritti al Corso di Laurea.
2. L'OPD è composto da due docenti sorteggiati tra i componenti del CCS (ad esclusione del Presidente) e da due studenti eletti tra tutti gli studenti in corso.
3. Il Presidente dell'OPD è quello dei due docenti dell'Osservatorio che ha una qualifica superiore o, in caso di pari qualifica, che ha una maggiore anzianità nel ruolo.
4. L'OPD dura in carica per due anni. In caso di decadenza di uno dei suoi membri, si provvede a nuovo sorteggio nel caso dei docenti o all'utilizzo della lista dei non eletti per gli studenti.
5. L'OPD viene convocato dal Presidente o quando lo richiedano gli studenti che ne fanno parte. Le sedute sono valide quando siano presenti almeno tre dei suoi membri. In caso di mancato raggiungimento di tale numero per tre sedute consecutive il Presidente ne informerà il Presidente del CCS per i provvedimenti di competenza.
6. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'OPD:
 - a. prende visione dei programmi dei corsi per individuare eventuali anomalie quali ripetizioni, incongruenze, mancanze, ecc.
 - b. vigila affinché vengano rispettate le attività didattiche previste dal manifesto degli studi;
 - c. propone, anche con carattere d'urgenza, al CCS provvedimenti inerenti la didattica;
 - d. segnala al CCS eventuali mancanze da parte dei docenti per quanto attiene agli impegni didattici programmati;
 - e. raccoglie e verifica segnalazioni sulla didattica da parte degli studenti;
 - f. elabora e mette in opera uno strumento di verifica (questionari ed altro) dell'efficacia dei corsi d'insegnamento;
 - g. elabora un regolamento degli esami da sottoporre all'approvazione del CCS.

Articolo 9

Manifesto degli studi

1. Prima dell'inizio di ciascun anno accademico sarà pubblicato, a cura del Consiglio di Corso di Studio, un "Manifesto degli studi" per la laurea triennale e un "Manifesto degli studi" per la laurea specialistica, contenenti il piano delle attività didattiche previste per l'anno accademico stesso, l'elenco degli insegnamenti attivati e dei relativi docenti, il calendario di massima delle lezioni e degli esami, e ogni altra informazione utile per gli studenti.
2. Il Manifesto degli Studi indicherà anche gli obblighi di frequenza relativi ai diversi insegnamenti e le propedeuticità tra di essi.

Articolo 10

Percorsi formativi

1. Ciascuno studente avrà cura di comunicare al Presidente del Consiglio di Corso di Studio i corsi a sua scelta che intende seguire nel corso di ciascun anno accademico successivo al primo, con l'indicazione dei crediti relativi.

2. Le attività formative di cui all'articolo 4, comma 4, saranno concordate da ciascuno studente con il Consiglio di Corso di Studio, il quale provvederà a indicare i relativi crediti.
3. Ciascuno studente può sottoporre all'approvazione del CCS un percorso formativo o un piano di studio diverso da quanto previsto nel Manifesto degli Studi. In caso di non approvazione, il CCS è tenuto a motivare la decisione, eventualmente suggerendo delle modifiche al piano proposto.
4. L'iscrizione al secondo anno è consentita agli studenti che, alla data del 30 settembre, abbiano conseguito almeno 15 dei crediti previsti per il primo anno.
5. Per la laurea triennale, l'iscrizione al terzo anno è consentita agli studenti che abbiano conseguito almeno 15 dei crediti relativi al secondo anno.
6. Lo studente che non avesse conseguito il numero minimo di crediti previsti nel comma precedente si iscriverà come ripetente.
7. Per la laurea triennale, lo studente che al termine del terzo anno non fosse arrivato al conseguimento della laurea si iscriverà fuori corso.
8. Per la laurea specialistica, lo studente che al termine del secondo anno non fosse arrivato al conseguimento della laurea si iscriverà fuori corso.

Articolo 11

Tipologia delle attività didattiche

1. I docenti dei Corsi di Laurea triennale e specialistica svolgono la loro attività didattica secondo diverse tipologie (lezioni ed esercitazioni in aula, attività di laboratorio, assistenza e tutorato, seminari, ecc.).
2. All'inizio di ogni anno accademico ciascun docente indicherà le modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle attività formative a lui affidate.
3. L'attività didattica svolta dai docenti dei Corsi di Laurea triennale e specialistica può essere integrata da conferenze e seminari tenuti da studiosi esterni, da periodi di tirocinio presso laboratori o strutture esterni, e da ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli obiettivi formativi degli stessi Corsi di Laurea.
4. Il Regolamento Didattico di Ateneo e il Regolamento di Facoltà stabiliscono i doveri dei docenti relativamente al corretto svolgimento dell'attività didattica.

Articolo 12

Obblighi di frequenza

1. Il Manifesto degli studi indica gli obblighi di frequenza per i diversi corsi di insegnamento e le relative modalità di accertamento.
2. Lo studente che non potesse ottemperare agli obblighi di frequenza previsti è tenuto ad informarne il docente responsabile del corso il quale provvederà ad indicare le necessarie attività sostitutive della frequenza ai fini dell'ammissione alla prova di esame.

Articolo 13

Prove d'esame e verifiche di profitto

1. Le prove d'esame dei diversi insegnamenti si svolgono secondo il calendario stabilito nel Manifesto degli Studi.
2. Per ciascun corso di insegnamento sono previsti almeno 6 appelli d'esame, distribuiti di norma in una sessione al termine del corso stesso e in almeno tre sessioni di recupero, una delle quali nel mese di settembre di ciascun anno.

3. Le prove d'esame consistono in un colloquio orale di fronte ad una commissione, eventualmente integrato da prove scritte o pratiche, secondo quanto comunicato dal docente ad inizio del corso.
4. Le commissioni d'esame sono costituite da due docenti, tra cui il titolare del corso con funzioni di presidente. Nel caso di corsi integrati, la commissione è costituita dai docenti responsabili dei relativi insegnamenti e il presidente viene nominato dal Presidente del Corso di Studio.
5. L'esito della prova d'esame viene espresso con un voto in trentesimi e i crediti relativi vengono attribuiti in caso di voto non inferiore a 18. Per i corsi per i quali è previsto un giudizio di idoneità, i crediti saranno attribuiti previo giudizio positivo.
6. In caso di esito negativo, l'esame può essere ripetuto in tutte le sessioni d'esame previste dal Manifesto degli Studi.
7. Per le attività di tirocinio o comunque non riconducibili ad un corso di insegnamento, l'acquisizione dei relativi crediti saranno certificati secondo modalità definite dal Consiglio di Corso di Studio.
8. Nell'ambito di ciascun insegnamento potranno essere organizzate prove di verifica del profitto durante lo svolgimento del corso, il cui esito potrà essere oggetto di valutazione in sede di esame finale. Il numero e le modalità di svolgimento di tali prove saranno comunicate dal docente all'inizio del corso.

Articolo 14

Prova finale per il conseguimento della laurea

1. Obiettivo della prova finale del Corso di Laurea Triennale in Matematica è di verificare la capacità del laureando di esporre e di discutere un argomento di matematica, oralmente e per scritto, con chiarezza e padronanza.
2. Obiettivo della prova finale del Corso di Laurea Specialistica in Matematica è di verificare la capacità del laureando di esporre e di discutere una tesi di carattere specialistico, elaborato in modo originale nell'ambito del curriculum scelto, oralmente e per scritto, con chiarezza e padronanza.
3. La scelta del contenuto del lavoro ed il suo svolgimento, che può prevedere attività pratiche di laboratorio e/o di tirocinio, devono avvenire con l'assistenza di un tutore che concorda con lo studente l'argomento oggetto della prova. La scelta va effettuata almeno sei mesi prima dello svolgimento della prova finale.
4. I risultati del lavoro svolto saranno presentati in una relazione scritta ("tesi di laurea") e discussi davanti ad una Commissione di Laurea di non meno di 5 membri di cui almeno 3 afferenti al Corso di Laurea.
5. Al termine della prova, la Commissione di Laurea assegna i crediti previsti dall'ordinamento didattico ed esprime un voto di laurea espresso in centodecimi, basato anche su una valutazione globale del curriculum del laureando. Agli studenti che raggiungono il voto di laurea di 110 punti può essere attribuita la lode con voto unanime della Commissione.
6. Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve avere conseguito tutti i rimanenti crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea di appartenenza.

Articolo 15

Riconoscimento di crediti acquisiti in altri corsi di studio

Il CCS è competente per il riconoscimento di crediti acquisiti in altri corsi di studio. Tale riconoscimento avviene di norma sulla base dei seguenti criteri:

- a. Nel caso di crediti acquisiti presso corsi di laurea della stessa classe di laurea, il CCS riconoscerà, in base ai programmi, quelli relativi ad insegnamenti analoghi e appartenenti allo stesso settore disciplinare, fino alla concorrenza del numero di crediti previsti nell'ordinamento didattico del Corso di Laurea di appartenenza dello studente.
- b. Nel caso di crediti acquisiti presso corsi di laurea di altra classe di laurea, il CCS valuterà la congruità dei settori disciplinari e i contenuti dei corsi in cui lo studente ha maturato i crediti.
- c. Per quanto riguarda il riconoscimento di conoscenze e capacità professionali maturate grazie ad attività formative non corrispondenti a specifici insegnamenti o settori disciplinari, il CCS valuterà caso per caso la loro coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Studio.

Articolo 16

Riconoscimento di periodi di studio presso istituzioni universitarie straniere

1. Il CCS può riconoscere con propria delibera periodi di studio effettuati all'estero, sulla base di una documentazione ufficiale da cui risultino le caratteristiche dei corsi seguiti (programmi, sede dei corsi, nome e qualifica dei docenti, numero di ore di lezione, crediti didattici, materiale didattico utilizzato, ecc.).
2. Le tipologie del riconoscimento sono:
 - riconoscimento della frequenza;
 - riconoscimento del credito o, comunque, della verifica di profitto;
 - riconoscimento del periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - riconoscimento del tirocinio e delle altre attività formative;
3. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base di specifiche delibere del CCS.
4. Lo studente che intenda trascorrere un periodo di studio all'estero per il quale voglia ottenere un successivo riconoscimento di crediti può sottoporre alla valutazione preventiva del CCS le attività formative che intende realizzare presso l'istituzione prescelta e ogni informazione utile alla loro valutazione.

Articolo 17

Trasferimento dal vecchio al nuovo ordinamento (norma transitoria)

1. Gli studenti iscritti ad un corso di laurea del vecchio ordinamento possono optare per l'iscrizione al presente Corso di Laurea Triennale nei termini previsti dal relativo Manifesto degli Studi dell'Università. Il CCS esamina le domande di opzione e riformula in termini di crediti i percorsi formativi già svolti dai richiedenti.
2. La corrispondenza tra gli insegnamenti del corso di laurea in matematica del vecchio ordinamento e quelli relativi al presente Corso di Laurea Triennale è indicata nella tabella 1 allegata al presente Regolamento. Tale tabella ha carattere orientativo per quanto riguarda gli studenti provenienti da altri corsi di laurea di vecchio ordinamento.
3. Nel caso che i crediti riconosciuti siano in eccedenza rispetto a quanto previsto dal nuovo ordinamento, essi potranno essere utilizzati come crediti formativi tra quelli a libera scelta degli studenti, o come crediti relativi alle attività formative di cui all'articolo 4, comma 4.

TABELLA 1 – Corrispondenze, in termini di crediti, tra gli insegnamenti del vecchio ordinamento del CCL in Matematica ed il nuovo CdL Triennale in Matematica

Algebra	15	MAT/02 - Algebra
Istituzioni di Algebra Superiore	9	
Teoria dei gruppi	9	
Algebra Superiore	9	
Analisi Matematica I	15	MAT 05 - Analisi matematica
Analisi Matematica II	15	
Istituzioni di Analisi superiore	9	
Analisi Superiore	9	
Teoria delle Funzioni	9	
Analisi Funzionale	9	
Geometria I	15	MAT/03 – Geometria
Geometria II	15	
Istituzioni di Geometria Superiore	9	
Geometria Superiore	9	
Topologia	9	
Geometria Algebrica	9	
Geometria Differenziale	9	
Complementi di Geometria ed Algebra	9	
Fisica I	15	FIS/01-07
Fisica II	15	
Meccanica Razionale	15	MAT/07 – Fisica Matematica
Istituzioni di Fisica Matematica	9	
Fisica Matematica	9	
Analisi Numerica	9	MAT/08 – Analisi Numerica
Calcolo numerico	9	
Calcolo delle Probabilità	9	MAT/06 – Probabilità e statistica matematica
Statistica matematica	9	
Cibernetica	9	INF/01 - Informatica
Teoria degli algoritmi e calcolabilità	9	
Teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici	9	
Metodi per il trattamento delle informazioni	9	
Logica matematica	9	MAT/01 – Logica Matematica
Matematiche complementari	9	MAT/04 – Matematiche Complementari
Matematiche elementari d.p.v.s.	9	
Critica dei principi	9	
Storia delle matematiche	9	